

R.G. N.2105/2021

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 bis L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 2105/2021, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]

Ricorrenti

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 2.4.2021 [REDACTED], rispettivamente madre e figlia, – premesso: di non essere soggette alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'avere [REDACTED] dell'importo di € [REDACTED] con la [REDACTED], [REDACTED]; d'essersi trovate in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile; la situazione debitoria complessiva, in parte comune, era allo stato pari ad € [REDACTED] per la prima ricorrente e ad € [REDACTED] per la seconda, per complessivi € [REDACTED]; l'[REDACTED] percepiva redditi per pensione di anzianità di € [REDACTED] mensili e da settembre pensione di [REDACTED], per totali € [REDACTED], mentre la [REDACTED] percepiva [REDACTED] di € [REDACTED]; il patrimonio immobiliare [REDACTED]; le spese

correnti mensili del nucleo familiare, composto anche dalla [REDACTED], erano pari ad € [REDACTED]; - proponevano piano del consumatore nei seguenti termini:

a fronte di una debitoria di € [REDACTED] (con importi arrotondati all'euro), di cui € [REDACTED] relativa alla debitoria e € [REDACTED] relative alle spese della procedura, falcidiata ad € [REDACTED], il pagamento di tutti i creditori ipotecari e chirografari in cinque anni mediante n. 60 rate mensili con diverse percentuali di soddisfo.

In particolare :

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi, del legale delle ricorrenti e delle spese di procedura entro un mese dall'omologa;

- il pagamento integrale (100%) del debito nei confronti del Comune di [REDACTED] con 12 rate mensili di € [REDACTED] a partire dal secondo mese successivo all'omologa, con scadenza a fine mese, in quanto credito con privilegio generale sui mobili ex art. 2752 comma 3 c.c.;

- il pagamento parziale del 28,61% del credito ipotecario con 60 rate mensili di [REDACTED] a partire dal secondo mese successivo all'omologa, con scadenza a fine mese;

il pagamento parziale del 20% di tutti i crediti chirografari in cinque anni con n.60 rate mensili.

Disposta l'integrazione della documentazione con decreto del 12.4.2021 e fissata l'udienza per l'omologazione eventuale del piano, compariva la creditrice [REDACTED], spiegando opposizione all'omologazione del piano per carenza di meritevolezza.

Disposto il differimento dell'udienza, il procedimento è stato riservato all'udienza del 21.10.2021.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che le ricorrenti non esercitano attività imprenditoriale e dunque non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva delle ricorrenti, che sostengono spese correnti mensili di circa € [REDACTED], è pari ad [REDACTED], importo comprensivo dei costi della procedura.

Quanto alla situazione patrimoniale, la ricorrente [REDACTED] percepisce redditi per pensione di anzianità di € [REDACTED] mensili e da settembre pensione di invalidità di € [REDACTED], per totali € [REDACTED], mentre la [REDACTED] percepisce reddito da lavoro a tempo indeterminato, part-time, con retribuzione mensile di € [REDACTED].

[REDACTED], sita in [REDACTED], edificata negli anni '70, della superficie lorda di mq.52 e del valore stima di € [REDACTED].

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Quanto al requisito della meritevolezza, la situazione di sovraindebitamento non appare determinata da colpa grave, mala fede o frode (come previsto dall'art.7 della L. 3/2012, mod. dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25.12.2020).

Al riguardo deve infatti osservarsi che [REDACTED] prevedeva ratei mensili di rimborso di € [REDACTED], sostenibili dalle ricorrenti, in forza dei dati innanzi richiamati, e che i successivi finanziamenti concessi per somme inferiori, oscillanti da € 5.000,00 ad € 15.000,00 circa, da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], supponendo una valutazione della condizione del richiedente e dunque la verifica del preesistente mutuo ipotecario da parte delle società erogatrici, depone per l'assenza di colpa grave nelle ricorrenti, non essendo stati peraltro allegati e provati elementi costitutivi di condotte improntate a mala fede o frode.

Il piano proposto prevede, dopo il versamento della somma di € [REDACTED], importo sostanzialmente coincidente con il saldo del c/c cointestato, il pagamento della somma mensile di € [REDACTED] per un anno e, successivamente di € [REDACTED] per 48 mesi, ed è dunque sostenibile in ragione dei redditi delle

ricorrenti, delle spese correnti e della garanzia offerta dalla figlia convivente [REDACTED] (redditi delle ricorrenti: € [REDACTED] + € [REDACTED] – spese correnti di € [REDACTED] = € [REDACTED]), come da seguente prospetto:

La proposta appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della messa a disposizione di un rateo mensile superiore a quello conseguibile in caso di espropriazione forzata della sola pensione di anzianità dell' [REDACTED] e della retribuzione della [REDACTED].

[REDACTED]
[REDACTED], indicato in € [REDACTED], il pagamento offerto di € [REDACTED] equivale al prezzo a base d'asta di un secondo tentativo di vendita, più che frequente nelle espropriazione forzate immobiliari, sicché, tenuto conto delle spese dell'esecuzione coattiva, la proposta appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano, come innanzi riformulato, non è stato oggetto di ulteriori rilievi critici da parte dei creditori.

Ricorrono pertanto i requisiti per l'omologazione del piano del consumatore.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto, con ricorso del 2.4.2021, da [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED].

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito del Tribunale di Bari,
per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione deiricorrenti e le ragioni del sovraindebitamento, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 5.11.2021

Il Giudice

Raffaella Simone

